

## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA**

### **Definizione e criteri regolamentari**

1. L'assemblea nazionale è l'organo sovrano del CSI (art. 18 Statuto), è composta da tutte le società ed associazioni sportive che risultano iscritte al CSI alla data della sua convocazione (art. 19 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria (art. 20 St.) o straordinaria (art. 21 St.).
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ordinaria.

### **Periodo di svolgimento**

3. L'assemblea nazionale in sessione ordinaria si svolge ogni quattro anni, nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.  
L'assemblea nazionale in sessione ordinaria esamina ed approva gli atti predisposti dal Consiglio nazionale relativi alla gestione del quadriennio trascorso ed elegge il presidente nazionale, il consiglio nazionale, il presidente e i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, il collegio nazionale dei probiviri (art. 20 St.).

### **Convocazione**

4. L'assemblea nazionale ordinaria è convocata dal presidente nazionale, su conforme delibera del consiglio nazionale, almeno 60 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (art. 22 St.).

La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata ai soci mediante l'affissione della stessa agli albi della presidenza nazionale, dei comitati regionali e dei comitati territoriali e attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali nazionali, regionali e territoriali. (art. 22 St. ).

Per "Comunicato Ufficiale a livello nazionale" si intende il sito [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) nel quale la convocazione verrà pubblicata e resa disponibile in una apposita sezione chiaramente evidenziata nella *home page* e dove potrà essere consultata sino alla data di celebrazione dell'assemblea.

I presidenti regionali e i presidenti dei comitati territoriali provvedono alla pubblicazione della convocazione nei comunicati ufficiali dei loro comitati (art. 22 St.).

5. Contestualmente alla convocazione dell'assemblea deve essere depositato presso gli uffici della presidenza nazionale l'elenco delle società sportive aventi titolo a partecipare all'assemblea stessa con diritto di voto.

Le società sportive che non hanno ancora provveduto al rinnovo amministrativo dell'affiliazione sono inserite nell'elenco "con riserva" la quale verrà automaticamente

sciolta all'atto della regolarizzazione dell'affiliazione da parte della società interessata che dovrà comunque intervenire nei termini perentori previsti dal successivo art. 10.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

**6.** Unitamente alla convocazione, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali (art. 22 St.).

All'interno di queste ultime, per il rinnovo del consiglio nazionale va indicato pure il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna delle 3 circoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto: la consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell'anno sociale precedente lo svolgimento dell'assemblea.

**7.** Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio nazionale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea nazionale.

**8.** Il consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, la presidenza nazionale nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'assemblea nazionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 5 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei revisori dei conti, del collegio nazionale dei probiviri, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi tramite il sito "[www.csi-net.it](http://www.csi-net.it)";
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive all'assemblea nazionale e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi nazionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche nazionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, dalla presidenza nazionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

**9.** Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle società sportive aventi diritto di voto è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata oppure per fax (06 68802940) o e-mail (segreteria@csi-net.it).

La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio nazionale va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica.

Avverso la decisione del consiglio nazionale è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

### Partecipazione e deleghe

**10.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto l'assemblea nazionale è composta da tutte le società e associazioni sportive che risultino affiliate al CSI alla data della sua convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alla società sportiva che abbia un numero di tesserati non inferiore a 10, che sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l'anno in corso e non risulti colpita da sanzione in corso di esecuzione.

Le società sportive affiliate al CSI alla data di chiusura dell'anno sociale precedente la celebrazione dell'assemblea che non siano incorse in una delle cause di decadenza dall'appartenenza al CSI (art. 7 St) o non siano state colpite dalla esclusione (art. 8 St.), hanno titolo a partecipare con diritto di voto all'assemblea nazionale purché depositino i relativi moduli, versino le quote associative prescritte presso il comitato territoriale di appartenenza e vengano rinnovate nell'anno sportivo corrente all'interno del programma TACSI entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea nazionale.

**11.** Partecipano all'assemblea nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente nazionale;
- i vicepresidenti nazionali;
- i componenti la direzione nazionale;
- i componenti la presidenza e il consiglio nazionali;
- i presidenti regionali;
- i presidenti territoriali;
- i componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i componenti il collegio nazionale dei probiviri.

I lavori dell'assemblea nazionale sono aperti a tutti i tesserati del CSI che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

**12.** Ogni società sportiva interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro membro del proprio consiglio direttivo (art. 19 St.).

**13.** Ogni Società sportiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società sportiva della regione di appartenenza.

La delega, in originale o inviata via fax, va compilata nel modello appositamente predisposto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società conferente e accompagnata da copia del documento di identità.

**14.** Il numero massimo di deleghe conferibili ad una società sportiva partecipante all'assemblea è quello previsto dall'art. 103 dello Statuto.

A tal proposito unitamente al deposito delle società aventi diritto a voto di cui al precedente art. 5, la Direzione nazionale del CSI darà atto del numero massimo di deleghe conferibili in attuazione della norma di cui all'art. 103 dello Statuto.

### **Svolgimento dell'assemblea nazionale**

**15** Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea nazionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando le società sportive intervenute, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando le stesse per la partecipazione all'assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà delle società sportive aventi diritto di voto, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 22 St.).

**16.** All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il presidente nazionale dichiara aperta l'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

**17.** Il presidente nazionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri nazionali presenti.

**18.** Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

**19.** I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea nazionale sono assicurati dalla direzione nazionale che provvederà anche a designare il segretario verbalizzante e i suoi eventuali collaboratori. Tali nominativi vanno comunicati all'assemblea.

**20.** L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione delle società sportive partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano le società sportive ammesse senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

**21.** Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio nazionale, la relazione relativa alla gestione e presenta il conto consuntivo dell'anno precedente costituito da situazione economica e stato patrimoniale.

**22.** Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione e del conto consuntivo.

**23.** Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

**24.** Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente la società proponente, a meno che un'altra società sportiva partecipante all'assemblea non li faccia propri.

**25.** Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

**26.** In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

**27.** I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi nazionali.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal presidente.

**28.** Le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi nazionali, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

**29.** Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso gli uffici della presidenza nazionale gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi nazionali.

**30.** Il presente Regolamento è integrato dalle *Norme per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del presidente e dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri.*



# Centro Sportivo Italiano

*Presidenza Nazionale*

## **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

### **Criteria generali per l'elezione degli Organi nazionali**

1. L'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del presidente e dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri viene effettuata dall'assemblea nazionale ogni quattro anni nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 20 St.).
2. Le presenti Norme si riferiscono al rinnovo quadriennale degli Organi nazionali e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

### **Elezione del Presidente nazionale**

3. Possono candidarsi alla carica di presidente nazionale coloro che si siano tesserati nei quattro anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea e che abbiano fatto parte di un consiglio o di una presidenza territoriale, regionale o nazionale (art. 25 St.).
4. La candidatura alla carica di presidente nazionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:
  - i dati anagrafici del candidato;
  - la società sportiva di appartenenza;
  - il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
  - la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno quattro anni;
  - la dichiarazione di aver fatto parte di un consiglio o di una presidenza territoriale, regionale o nazionale con l'indicazione della relativa struttura associativa e del periodo temporale in cui è stata rivestita tale carica;
  - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

5. La candidatura alla carica di presidente nazionale deve essere sottoscritta da almeno 300 società sportive appartenenti ad almeno 15 comitati territoriali in rappresentanza di





# Centro Sportivo Italiano

## Presidenza Nazionale

tutte e 3 le circoscrizioni elettorali con le quali si elegge il consiglio nazionale, in possesso del requisito del diritto a voto nell'assemblea nazionale (art. 25 St.).

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello appositamente predisposto e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente nazionale.

**6.** Le candidature alla carica di presidente nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**7.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**8.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente nazionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**9.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente nazionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**10.** Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea nazionale ai candidati alla carica di presidente nazionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a tutti i livelli per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee a livello locale e regionale del CSI e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

**11.** Ciascun candidato alla carica di presidente nazionale ha il diritto di partecipare all'assemblea nazionale elettiva unitamente ad un gruppo di suoi collaboratori, nel numero massimo di 5 e purché tesserati al CSI.

**12.** Nel corso dell'assemblea nazionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente nazionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati, ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

**13.** Le operazioni di voto per l'elezione del presidente nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto.

**14.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**15.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto quale presidente nazionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 25 St.).

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

### **Elezione del Consiglio nazionale**

**16.** Il consiglio nazionale è eletto dall'assemblea nazionale attraverso 3 circoscrizioni interregionali che sono così composte:

1. **Circoscrizione "Nord"**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
2. **Circoscrizione "Centro"**: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
3. **Circoscrizione "Sud e Isole"**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La Circoscrizione che conta il maggior numero di soci (detta n° 1), elegge 16 consiglieri; le altre Circoscrizioni (dette n° 2 e n° 3) eleggono 8 consiglieri ciascuna (art. 28 St.).

**17.** Possono candidarsi alla carica di consigliere nazionale coloro che si siano tesserati nei quattro anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea.





# Centro Sportivo Italiano

## Presidenza Nazionale

E' consentita la candidatura in una sola delle 3 circoscrizioni e la contemporanea candidatura per le cariche di presidente nazionale e di consigliere nazionale (art. 28 St.).

**18.** La candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza, che non deve necessariamente avere sede nella circoscrizione elettorale per la quale viene posta la candidatura;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno quattro anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**19.** Ciascuna candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere sottoscritta da un numero di società sportive con diritto di voto appartenenti alla circoscrizione elettorale per la quale viene posta la candidatura che è così determinato:

- Circoscrizione n° 1: 50 sottoscrizioni;
- Circoscrizione n° 2: 25 sottoscrizioni;
- Circoscrizione n° 3: 25 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 16 candidature se appartiene alla Circoscrizione n° 1 e sino ad un massimo di 8 candidature se appartiene alle Circoscrizioni n° 2 e n° 3.

**20.** Le candidature alla carica di consigliere nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**21.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**22.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi le seguenti liste:

- Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Circoscrizione n° ... "Nord";

- Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Circoscrizione n° ... “Centro”;
- Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Circoscrizione n° ... “Sud e Isole”.

In ciascuna lista i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio nazionale all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazioni su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**23.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere nazionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**24.** Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota per la Circoscrizione elettorale alla quale appartiene per territorio ed esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere (art. 28 St.) ed esattamente:

- Circoscrizione n° 1: 5 preferenze;
- Circoscrizione n° 2: 3 preferenze;
- Circoscrizione n° 3: 3 preferenze.

**25.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**26.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila per ciascuna Circoscrizione la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri nazionali i candidati inclusi dal posto 1 al posto 16 nella Circoscrizione n° 1 e i candidati inclusi dal posto 1 al posto 8 nelle Circoscrizioni n° 2 e n° 3.

### **Elezione del Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti**

**27.** Possono candidarsi alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i tesserati che siano iscritti al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti (art. 40 St.).

**28.** La candidatura alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**29.** La candidatura alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere sottoscritta da almeno 50 società sportive appartenenti ad almeno 6 comitati territoriali in rappresentanza di tutte e 3 le circoscrizioni elettorali con le quali si elegge il consiglio nazionale, in possesso del requisito del diritto a voto nell'assemblea nazionale (art. 40 St.).

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello appositamente predisposto e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti.

**30.** Le candidature alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**31.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**32.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;

- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale;
- qualifica posseduta per accedere alla carica: iscrizione al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**33.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**34.** Le operazioni di voto per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni società ha diritto a 1 voto.

**35.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**36.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto quale presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 40 St.).  
In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

### **Elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti**

**37.** Il collegio nazionale dei revisori dei conti, oltre che dal Presidente del Collegio, è composto da quattro membri, due effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea nazionale in lista unica (art. 41 St.).

**38.** Possono candidarsi quali componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti tesserati coloro che si siano tesserati nei quattro anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea e che risultino in possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo.

**39.** La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;

- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno quattro anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto;
- la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

**40.** Ciascuna candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere sottoscritta da 25 società sportive con diritto di voto appartenenti ad almeno 5 comitati di almeno 2 circoscrizioni con le quali si elegge il consiglio nazionale.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 4 candidature.

**41** Le candidature alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**42.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**43.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita
- numero di tessera CSI per l'anno in corso
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale
- l'indicazione della specifica professionalità posseduta

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**44.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il collegio nazionale dei revisori dei conti, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**45.** Le operazioni di voto per l'elezione del collegio nazionale dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere 1 sola preferenza (art. 41 St.).

**46.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**47.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI. Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri effettivi del collegio i primi 2 candidati della graduatoria dei votati, membri supplenti i 2 che li seguono immediatamente.

### **Elezione del Collegio nazionale dei probiviri**

**48.** Il collegio nazionale dei probiviri è composto da sei membri, eletti dall'assemblea nazionale in lista unica (art. 44 St.).

**49.** Possono candidarsi per il collegio nazionale dei probiviri coloro che si siano tesserati nei quattro anni associativi immediatamente precedenti all'anno associativo di celebrazione dell'assemblea.

**50.** La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione relativa all'anzianità di iscrizione al CSI da almeno quattro anni;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 12 dello Statuto;





# Centro Sportivo Italiano

## Presidenza Nazionale

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione dal candidato.

**51** Ciascuna candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere sottoscritta da 25 società sportive con diritto di voto appartenenti ad almeno 5 comitati di almeno 2 circoscrizioni con le quali si elegge il consiglio nazionale.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della società.

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere sino ad un massimo di 6 candidature.

**52.** Le candidature alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate direttamente agli uffici della presidenza nazionale, ovvero spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto.

**53.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

**54.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**55.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il collegio nazionale dei probiviri, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**56.** Le operazioni di voto per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva



# Centro Sportivo Italiano

## *Presidenza Nazionale*

presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni società ha diritto a 1 voto e può esprimere sino a 2 preferenze (art. 44 St.).

**57.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**58.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri del collegio i primi 6 candidati della graduatoria dei votati.

### **Norme generali relative alle candidature**

**59.** Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 28, 40, 41 e 44 dello Statuto, non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per le cariche di consigliere nazionale in più circoscrizioni. Inoltre, a parte la candidatura a Presidente nazionale e consigliere nazionale, tutte le candidature a organi nazionali sono incompatibili tra loro.

Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie invita, entro il termine perentorio di 24 ore, i tesserati che si venissero a trovare in una di queste condizioni di incompatibilità ad optare per quale carica associativa intendono concorrere.

In difetto verrà ritenuta valida, nell'ordine, la candidatura per consigliere nazionale/presidente nazionale, per presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti, per componente del collegio nazionale dei probiviri, per componente del collegio nazionale dei revisori dei conti.

Nel caso di candidature in più di una circoscrizione elettorale per il consiglio nazionale, sarà ritenuta valida quella per la circoscrizione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

### **Norme generali per le operazioni elettorali**

**60.** Il voto per l'elezione di tutti gli organi nazionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea nazionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

**61.** I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche nazionali.

**62.** Ciascun delegato vota, per ogni società che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società stessa. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

**63.** Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

**64.** Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, presidente del collegio dei revisori dei conti, componenti del collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

**65.** Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, presidente collegio dei revisori, componenti collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri - devono essere di colore diverso; se possibile, devono essere di colore diverso o comunque facilmente distinguibili tra di loro anche le schede delle 3 circoscrizioni per eleggere il consiglio nazionale.

**66.** In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

**67.** Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del presidente nazionale;
- b) la scheda della circoscrizione elettorale di appartenenza per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) la scheda per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) la scheda per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) la scheda per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

**68.** Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

**69.** Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente nazionale;
- elezione del consiglio nazionale (nell'ordine le Circoscrizioni 1 - 2 - 3);
- elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- elezione del collegio nazionale dei probiviri.

**70.** Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente nazionale;
- schede per l'elezione del consiglio nazionale;
- schede per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- schede per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- schede per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

**71.** La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

**72.** Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

**73.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.